



**Audizione sul disegno di legge A.S. 1577**

**Commissione I (Affari costituzionali)**

**Senato della Repubblica**

**“Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”**

## **Oggetto: Disegno di legge A.S. 1577 “Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”**

### **1.Premessa**

Il disegno di legge delega in esame mira ad una razionalizzazione del sistema della Pubblica Amministrazione attraverso il ricorso ad un'ottimizzazione delle risorse e ad una riorganizzazione di Enti ed istituti.

Gli obiettivi perseguiti dalla legge delega non possono che essere condivisi dalla nostra Federazione che ha costantemente richiesto una riduzione dei costi della macchina burocratica per liberare risorse rese sempre più necessarie dal perpetuarsi di una crisi che non accenna a diminuire.

L'impianto complessivo del testo incontra, quindi, il nostro apprezzamento, pur volendosi sottolineare, nell'occasione, la necessità di non inseguire, tramite drastici tagli lineari, uno smantellamento *tout court* dell'attuale sistema.

Più precisamente, si ritiene che gli obiettivi di riforma debbano essere perseguiti salvaguardando i criteri che hanno ispirato l'assegnazione di determinate funzioni ed ambiti di intervento ad Enti pubblici territoriali, Enti, cioè, in stretto contatto con il proprio territorio.

Il mantenimento di tale assetto, o quantomeno del rispetto del principio che ne è stato sinora alla base - ossia il principio di sussidiarietà - dev'essere però accompagnato da un incremento di efficienza che tali Enti devono perseguire.

Solo una reale efficienza unita ad scrupolosa attenzione per la specifica realtà territoriale possono, infatti, giustificare il mantenimento di Enti pubblici su base locale.

Diversamente, evidenziamo come un decentramento soltanto di “principio” e non realmente efficace, oltre a continuare a rappresentare un aggravio di costi per la collettività, possa risultare anche dannoso nell'ambito dell'applicazione delle norme.

### **2.Osservazioni sull'art. 9 (“Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio”)**

#### **2.1. Salvaguardare il rapporto tra Ente pubblico e territorio**

L'articolo 9 del disegno di legge in esame disciplina il riordino delle Camere di Commercio, stabilendone, tra l'altro, la riduzione del numero attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali mediante “*accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese*”.

In merito a tale aspetto, Unioncamere, nel corso di un'audizione svolta presso la Commissione X del Senato, il 6 agosto scorso, ha riferito di aver approvato, nell'ambito della propria assemblea, una proposta di riorganizzazione dell'attuale assetto camerale, che comprende una revisione delle circoscrizioni territoriali, la ridefinizione della *mission* e la semplificazione della *governance* camerale *"per giungere ad un assetto in grado di coniugare sostenibilità economica e valorizzazione dei territori"* (cfr. Documento Audizione Unioncamere del 6 agosto 2014 nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane).

L'accorpamento proposto da Unioncamere prevede come bacino di riferimento di ciascuna Camera di Commercio la soglia di 80 mila imprese.

Riteniamo, al riguardo, che l'obiettivo generale di ottimizzazione delle risorse debba essere subordinato ad una preliminare valutazione in merito a quante e quali funzioni, attualmente svolte dalle Camere di Commercio, possano essere trasferite.

Sarebbe, infatti, auspicabile, prima di avanzare ipotesi di accentramento dei compiti a livello nazionale (Registro delle Imprese) o di procedere all'accorpamento a livello locale dei vari Enti camerali, individuare il numero e la tipologia di funzioni che si vogliono mantenere in capo alle Camere di Commercio e quelle invece che si vogliono trasferire ad altri Enti sempre di natura territoriale.

Conveniamo, infatti, con Unioncamere, sull'importanza di mantenere uno stretto contatto tra l'Ente camerale (o chi per esso) ed il relativo tessuto produttivo locale poiché, diversamente, non potrebbe essere garantita un'efficace tutela degli interessi delle imprese e delle economie locali.

Dal momento, dunque, che i due principi (ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con conseguente accorpamento delle attuali Camere di Commercio e riduzione dei compiti e delle funzioni in capo alle stesse) sono entrambi contenuti nel disegno di legge, suggeriamo di evidenziare sin dalla legge delega le modalità con cui procedere alla riorganizzazione del sistema, procedendo innanzitutto a trasferire, laddove possibile, le funzioni svolte dalle Camere di Commercio ad altri Enti pubblici territoriali.

Successivamente si potrà valutare meglio l'ipotesi e/o le modalità di accorpamento delle circoscrizioni territoriali alla base delle "nuove" Camere di Commercio.

E' importante, infatti, che l'auspicato obiettivo di razionalizzazione delle risorse non vada a scapito del legame tra Ente e territorio e, quindi, della tutela delle imprese che può esser maggiormente garantita dalla conoscenza del proprio ambito locale.

Una riforma improntata nell'ottica di salvaguardia di tale principio consentirebbe eventualmente di ridurre in modo consistente il numero di Camere di Commercio, poiché le mansioni da esse

svolte sarebbero residuali e quindi potrebbero essere svolte anche a favore di un elevato numero di imprese.

Nel caso in cui non fosse ritenuta condivisibile tale proposta, si auspica che il legame con il territorio venga garantito da una riduzione del numero di Camere di Commercio tale da consentire comunque di mantenere un effettivo collegamento con il tessuto produttivo locale.

Per questo, l'ipotesi di un Registro delle Imprese gestito a livello nazionale suscita qualche perplessità che potrebbe essere fugata soltanto dall'adozione di misure che consentano quanto meno di distinguere le varie categorie di attività, quale l'istituzione di apposite sezioni o elenchi.

In conclusione, nel condividere la necessità di ridurre i costi dell'apparato rappresentato dalle Camere di Commercio, riteniamo si debba riflettere attentamente sulle conseguenze di un eccessivo accorpamento tale da compromettere il legame con il territorio.

Altrettanto importante è che venga stabilita l'implementazione del criterio di efficienza, affinché le funzioni assegnate vengano svolte degli Enti pubblici territoriali effettivamente e con sollecitudine.

L'uno (mantenimento del legame con il territorio) senza l'altro (implementazione del criterio di efficienza) non sarebbe altrimenti giustificato.

L'incremento di efficienza che si richiede deve tradursi, in concreto, ad esempio, nell'effettività dei controlli che devono essere effettuati sulle SCIA di cui all' art. 19 della L.n.241/1990 (sostituendo, tra l'altro, il controllo a campione con il controllo sulla totalità delle SCIA presentate).

Infatti l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce al primo comma che *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli , anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*.

La formulazione adottata implica che la procedura “a campione” sia una delle modalità con cui effettuare controlli, ma non certo che essa debba rappresentare la regola.

Questo consentirebbe una più efficace lotta all'abusivismo professionale che constatiamo essere favorito, appunto, dalla mancanza di controlli sulle SCIA e da un certo lassismo nel riscontrare le segnalazioni di abusivismo professionale.

A fronte, infatti, di numerose denunce presentate da parte nostra presso le Camere di Commercio nei confronti di operatori abusivi, i riscontri sono stati sostanzialmente scarsi ed il numero di sanzioni irrogate esiguo.

L'ipotesi di un trasferimento di funzioni a livello centrale non può quindi che preoccupare, con particolare riferimento ad un ulteriore possibile indebolimento della lotta all'abusivismo professionale.

## **2.2 Interpretazione unica a livello nazionale attraverso circolari di indirizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico**

Non bisogna, però, ignorare il rovescio della medaglia del carattere di "sussidiarietà" e cioè che essa favorisce l'arbitraria interpretazione delle leggi da parte di ogni singolo Ente, generando, di frequente, disparità di trattamento tra gli operatori soggetti alla vigilanza delle Camere di Commercio.

Come Federazione presente su tutto il territorio abbiamo, infatti, la percezione diretta di come le Camere di Commercio applichino diversamente le leggi in base alla propria interpretazione.

Un esempio è fornito dall'applicazione del D.M. 26.10.2011 (*"Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010"*) di attuazione della "Direttiva Servizi" (Direttiva 2006/123/CE), di fondamentale importanza per la nostra categoria perché disciplina le modalità di accesso all'attività di mediazione e le modalità di trasferimento del nominativo di chi era iscritto al soppresso ruolo (ruolo soppresso proprio a seguito dell'attuazione della Direttiva Servizi) al Registro delle Imprese/REA ex art. 73 del D.lgs.n.59/2010.

Nell'ambito di un sondaggio che Fiaip ha promosso presso i propri Collegi provinciali per verificare la corretta applicazione del Decreto ministeriale, abbiamo potuto constatare una totale disomogeneità nell'attuazione delle disposizioni previste.

Abbiamo, innanzitutto, constatato il mancato rilascio dalla maggior parte delle Camere di Commercio del tesserino di riconoscimento degli agenti immobiliari di cui all'art. 5 D.M. 26.10.2011.

Controversa è anche l'applicazione della disposizione relativa al "soggetto nominato" (cioè un operatore in possesso del titolo di abilitazione per l'attività di mediazione; art. 4 D.M. 26.10.2011) che deve essere presente presso ogni unità locale.

Alcune Camere di Commercio consentono, infatti, che venga "nominato" un soggetto solo per due distinte unità locali.

Questa prassi, che si verifica anche per altri aspetti che riguardano la disciplina dell'attività di mediazione, dev'essere scardinata, affinché gli agenti immobiliari (così come tutte le categorie soggette alla vigilanza delle Camere di Commercio) operino alle stesse condizioni.

Per salvaguardare il principio di sussidiarietà e, al tempo stesso, evitare il rischio di difformità interpretative nell'attuazione della legge, si propone, quindi, di stabilire un costante intervento di indirizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per l'applicazione della legge da parte delle Camere di Commercio/Enti pubblici territoriali.

\*\*\*\*\*

In conclusione, si propone di:

- Integrare il comma 1 dell'art. 9 con il riferimento al preliminare trasferimento, laddove possibile, di funzioni ad altri Enti pubblici territoriali con contestuale rafforzamento del principio di efficienza;
- integrare il comma 1 dell'art. 9 con il principio di assegnazione al Ministero dello Sviluppo Economico di una costante funzione di indirizzo per l'applicazione della legge da parte degli Enti pubblici territoriali

Roma, 15 settembre 2014

**Paolo Righi**

**Presidente Nazionale Fiaip**



**Segreteria di Presidenza Nazionale**

P.le Flaminio 9 – 00196 Roma –

Tel.: 06-452.31.828 - Fax: 06-967.000.20

E-mail: [presidenzanazionale@fiaip.it](mailto:presidenzanazionale@fiaip.it)